



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNALI <sup>ANNO XI</sup> 2023 DEL DIPARTIMENTO JONICO

Michele Pepe

*Il corpus iuris canonici* nella biblioteca di storia del diritto  
dell'Università di Bari: incunaboli e cinquecentine



ISBN 9788894665161

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORE ANNALI

Paolo Stefani

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Gabriele Dell'Atti, Fabio De Matteis

COMITATO SCIENTIFICO

Elio Borgonovi, Rosa Calderazzi, Silvana Filomena Cecinaro,  
Cristiano Cincotti, Laura Costantino, Ivan Demuro, Nicola  
Fortunato, Andrea Lovato, Benjamin Peñas Moyano, Mario Ricca,  
Carmela Ventrella

COMITATO EDITORIALE

Patrizia Montefusco (Coordinatrice), Cosimo Abene, Anna Bitetto,  
Lucianna Cananà, Giuseppe Liverano, Francesco Sporta Caputi

COMITATO DI REDAZIONE

Debora Cazzetta, Maria Di Maggio, Filomena Pisconti, Mario Santoro,  
Anna Tataranni, Pierluca Turnone

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099

7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNOXI  
**ANNALI 2023**  
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Michele Pepe

IL *CORPUS IURIS CANONICI* NELLA BIBLIOTECA DI STORIA DEL DIRITTO  
DELL'UNIVERSITÀ DI BARI: INCUNABOLI E CINQUECENTINE\*

ABSTRACT

Il contributo mira a mettere in evidenza la rilevanza delle edizioni canonistiche conservate all'interno della Biblioteca di Storia del diritto medievale e moderno del Dipartimento di Giurisprudenza nell'Università di Bari. Esso, in particolare, si concentra sugli esemplari del XV e XVI secolo: dalla più antica edizione presente in biblioteca – un'impressione del *Decretum Gratiani* datata 1477 – all'edizione ufficiale del *Corpus* promossa da papa Gregorio XIII e stampata a Roma nel 1582.

The contribution aims to highlight the relevance of canonical editions preserved within the History of Medieval and Modern Law Library of the Department of Law in the University of Bari. It focuses, in particular, on 15th- and 16th-century specimens: from the oldest edition in the library – an impression of the *Decretum Gratiani* dated 1477 – to the official edition of the *Corpus* promoted by Pope Gregory XIII and printed in Rome in 1582.

PAROLE CHIAVE

*Corpus iuris canonici* – Edizioni giuridiche nei secoli XV e XVI – Università di Bari

Corpus iuris canonici – Juridical editions in XV and XVI century – University of Bari

SOMMARIO: 1. Introduzione 2. La formazione di un *corpus* normativo 3. Il *corpus* canonico e la diffusione della stampa 4. Incunaboli e cinquecentine del *Corpus* nella Biblioteca di Storia del diritto a Bari.

1. Il fondo antico della Biblioteca di Storia del diritto medievale e moderno del Dipartimento di Giurisprudenza nell'Università di Bari ha favorito, negli ultimi anni, il compiersi di numerosi studi – nell'ambito di diverse discipline –, che hanno evidenziato la ricchezza e l'eterogeneità del patrimonio librario, manoscritto e archivistico in essa contenuto<sup>1</sup>. Sul piano storico-giuridico, tra le molteplici eccellenze

\*Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

Il presente contributo costituisce la versione aggiornata e ampliata del saggio *Le più antiche edizioni del Corpus iuris canonici nella biblioteca "Gennaro Maria Monti" dell'Università degli studi di Bari*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti" del Dipartimento di Giurisprudenza. Incunaboli e Cinquecentine*, Cacucci editore, Bari 2017, pp. 33-44.

<sup>1</sup> Tra i risultati più significativi di tale interesse cfr. F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti" del Dipartimento di Giurisprudenza. Incunaboli e Cinquecentine*, Cacucci

della Biblioteca, va annoverata la ricca collezione di edizioni del *Corpus iuris canonici* in grado di documentare, come avremo modo di dire, alcune tra le tappe più significative del percorso che consentì, con l'*Editio Romana* del 1582, il consolidamento di una versione ufficiale e stabile del *Corpus*. Versione, questa, che costituì, di fatto, la fonte principale del diritto della Chiesa fino alla promulgazione del *Codex* del 1917<sup>2</sup>.

Il rapporto fra Chiesa cattolica e diritto è sicuramente un rapporto molto antico, si potrebbe dire *originario*. È, infatti, sin dalle sue origini che la Chiesa ha operato quella che Paolo Grossi ha definito una “scelta per il diritto” e che si è manifestata nell’esigenza di «strutturarsi in ordinamento giuridico, di fissare un *proprio* diritto<sup>3</sup>». Sebbene non siano mancate, in passato, posizioni del tutto contrarie a tale ricostruzione – posizioni volte palesemente a delegittimare il Diritto canonico inteso come complesso normativo della Chiesa cattolica<sup>4</sup> – è proprio nei primi secoli che, all’interno della Chiesa, si svilupparono e consolidarono norme e pratiche giuridiche diversificate in ragione del luogo geografico in cui venivano a formarsi<sup>5</sup>.

Un superamento di questa frammentarietà si realizzò nel corso dell’XI secolo con l’attuazione della Riforma gregoriana che perseguì due obiettivi principali. Il primo era interno alla Chiesa: Gregorio VII, artefice della Riforma, volle fortemente che la Sede

editore, Bari 2017; G. Galante, *Un frammento membranaceo della Biblioteca “G. M. Monti” dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”*, tesi di laurea in paleografia latina – A. A. 2017/2018 – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; M. Pepe, *Due inedite pergamene tra i materiali di “riuso” nella Biblioteca “Gennaro Maria Monti” dell’Università degli Studi di Bari*, in *International journal of legal history and institutions*, 5, 2021, pp. 373-427. Si rammenta, inoltre, come alcuni volumi della Biblioteca, caratterizzati dalla presenza di frammenti membranacei ebraici di riuso, sono stati censiti nell’ambito del progetto «Books within Books: Hebrew fragments in European libraries» coordinato dalla École Pratique des Hautes Études di Parigi e da University of Oxford e finanziato dalla Rothschild Foundation Hanadiv Europe. Cfr. url <https://bwb.hypotheses.org/616> (ultima consultazione 28 Dicembre 2024). Si cita, in fine, il progetto triennale *Books for future: in un fondo librario antico un sicuro valore per il futuro* finanziato, nel 2020, dalla Regione Puglia nell’ambito del programma REFIN (*Researche for innovation*) di cui lo scrivente è risultato affidatario nel SSD Ius19.

<sup>2</sup> Così E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 2011, p. 361: «così completato, il *corpus* non mutò più: le nuove norme che dal Cinquecento in poi ovviamente non mancarono, ne rimasero fuori e vennero conservate nel *Bullarium* pontificio aggiornato periodicamente fino ai giorni nostri». Sul punto, cfr. anche P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano 2008, p. 208 e G.S. Pene Vidari, *Lineamenti di storia giuridica*, Giappichelli, Torino 2013, p. 99.

<sup>3</sup> P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, Laterza, Bari 2006, p. 110.

<sup>4</sup> Cfr. C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 29-31, in cui, in particolare, l’autore descrive la teoria elaborata a cavallo tra XIX e XX secolo dal teologo protestante Rudolph Sohm per dimostrare una supposta intrinseca incompatibilità fra cristianesimo e fenomeno giuridico.

<sup>5</sup> C.J. Errázuriz, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. 1, Introduzione, i soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano 2009, p. 59. Cfr. anche M. Ascheri, *Istituzioni Medievali*, Il Mulino, Bologna 1999, p. 49. Ascheri sottolinea che a lungo le diverse comunità dei credenti in Cristo conservarono una propria autonomia e indipendenza tanto da poter affermare che, per buona parte del primo millennio, esistessero «le chiese, non la Chiesa<sup>5</sup>».

di Roma acquisisse un primato indiscusso rispetto a tutte le altre sedi episcopali secondo il principio *Roma prima sedes, a nemine iuducatur*<sup>6</sup>.

Il secondo, mai pienamente raggiunto, era relativo al rapporto fra la Sede romana e istituzioni politiche dell'orbe cristiano le quali avrebbero dovuto considerarsi tributarie del papa del loro potere e dunque a quello assoggettate<sup>7</sup>.

Il conseguimento di questo duplice risultato non poteva che avere nella "via giuridica", da sempre, come si è detto, familiare alla Chiesa, un percorso privilegiato.

Perché la figura del pontefice potesse primeggiare su quella di tutti gli altri vescovi e sulle istituzioni politiche laiche, infatti, era necessario anzitutto che il multiforme e variegato complesso normativo accumulatosi alluvionalmente nel corso dei secoli<sup>8</sup>, fosse ricondotto ad una unità organica e coerente che convalidasse le pretese del vescovo di Roma.

È questa una delle ragioni che spiega l'abbondante produzione, nel corso dell'XI secolo, di opere che miravano a una razionalizzazione e a una unificazione dell'enorme e disomogeneo materiale normativo prodotto nel corso del primo millennio<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Il percorso dell'affermazione del primato della Sede episcopale romana su tutte le altre si fondava sulla particolare posizione di Pietro rispetto agli altri apostoli. Particolarmente significativo, in tal senso, il passaggio di un'epistola inviata da papa Gregorio VII al conte di Fiandra: «[...]Dominus enim Iesus Christus beatum Petrum constituit principem apostolorum dans ei claves regni Celorum, et potestatem ligandi et solvendi in celo et in terra; super quem Ecclesiam sua etiam edificavit, commendans ei oves suas pascere». Cfr. S. Vacca, *Prima sedes a nemine iuducatur: genesi e sviluppo storico dell'assunto fino al Decreto di Graziano*, Pontificio Istituto biblico, Roma 1993, p. 212.

<sup>7</sup> Tutta la forza del pensiero politico del pontefice è riassunta nel notissimo *Dictatus Papae*. Il documento consta di ventisette lapidarie proposizioni nelle quali al pontefice, sia in ambito spirituale che temporale, si riconosce un potere supremo. Sulla genesi e la storia del documento cfr. tra gli altri E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 212-213.

<sup>8</sup> Fonte primaria nella costruzione giuridica della Chiesa, operante sin dalle sue origini, è la sacra Scrittura; completamento di questa fonte è la così detta *traditio*, cioè il complesso degli insegnamenti che non si trovano nella Scrittura. La *traditio* si distingue a sua volta in *divina* – costituita dai precetti trasmessi direttamente da Cristo agli apostoli – e *humana*; quest'ultima può ancora essere *apostolica* – comprendente i precetti insegnati dagli apostoli – ed *ecclesiastica* – risultante essenzialmente dalle opere dei Padri della Chiesa –. A queste fonti di origine divina – immediata o mediata –, si affianca il diritto umano propriamente detto che si manifesta principalmente nei *canoni* di sinodi e concili. Ugualmente di diritto umano le fonti normative che derivavano direttamente dall'autorità del pontefice che si affermarono maggiormente solo dopo che si fu stabilizzata la posizione di preminenza della Sede romana su tutte le altre Sedi episcopali. Cfr. F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Giuffrè, Milano 1954, pp. 171-172.

<sup>9</sup> Più che attraverso l'attività legislativa, la Riforma fu promossa attraverso nuove collezioni canoniche. Fra le opere composte in questi anni ve ne sono alcune direttamente orientate a supportare le istanze della Sede apostolica: tra queste la *Collezione dei 74 titoli* (1076 circa), dedicata quasi esclusivamente a illustrare la potestà suprema del papa; la *Collezione di Anselmo da Lucca* (1081) e la *Collezione del cardinale Deusdedit* (tra il 1083 e il 1086) che, come quella di Anselmo, contiene l'affermazione dei privilegi della Sede romana. Così C.J. Errázuriz, *Corso fondamentale*, cit., p. 72. Accanto a questi scritti, orientati a dimostrare il primato della Sede apostolica, ve ne sono altri i quali, pur mancando di uno spirito polemico così accentuato, risultano ugualmente funzionali agli scopi della Riforma – tra i quali, si è detto, vi era quello di superare la frammentarietà politica della Chiesa – in quanto si pongono come obiettivo la razionalizzazione e la unificazione del confuso materiale normativo. Se unica e gerarchicamente ordinata doveva essere la Chiesa, altrettanto unico e coerente doveva essere il suo diritto. Sul punto cfr. P. Erdő, *Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione*, Pontificia

2. Il primo risultato stabile in quel percorso che portò la Chiesa ad avere un proprio *corpus* normativo, duraturo e universale, si realizzò intorno al 1140 con la *Concordia discordantium canonum* di Graziano. Il titolo dell'opera indica abbastanza chiaramente l'intento dell'autore: raggruppare, coordinandoli, un certo numero di testi – anche eterogenei – cercando di conciliarne il contenuto attraverso brevi passi di raccordo elaborati dallo stesso Graziano e detti nell'opera *dicta*<sup>10</sup>.

Nel corso del XIII secolo il percorso avviato con la Riforma poteva considerarsi concluso con l'indiscussa affermazione, all'interno della Chiesa, del primato del vescovo di Roma. Questa nuova situazione ebbe effetti relevantissimi sulla produzione normativa: lo strumento della lettera decretale – con cui i pontefici, sollecitati a risolvere dubbi canonici o a decidere di casi concreti particolarmente complessi, emanavano decreti vincolanti per chi ne avesse richiesto l'intervento<sup>11</sup> – divenne il più comune strumento utilizzato per creare diritto; man mano che il vescovo di Roma andò affermando il suo primato, essa cessò di essere vincolante solo per il caso rispetto a cui era stata emanata e con frequenza crescente acquisì una efficacia opponibile *erga omnes*<sup>12</sup>.

Università Gregoriana, Roma 1999, p. 26. Particolarmente significativi in questo filone, ad esempio, sono gli scritti di Ivo di Chartres e, fra questi, più di tutti, il suo *Decretum* con cui il prelado francese pone in essere un mirabile «tentativo di far ordine nello smisurato ma farraginoso arsenale dottrinale teologico-giuridico accumulato nel millennio separando i testi apocrifi da quelli autentici»; un «tentativo di armonizzare le *discordantiae* [...] che la vita plurisecolare della società ecclesiale aveva accumulato». Così P. Grossi, *L'ordine giuridico*, cit., p. 117.

<sup>10</sup> Strutturalmente il Decreto di Graziano si presenta costituito da *auctoritates* (testi autorevoli di eterogenea natura) e *dicta* (passi elaborati dall'autore al fine di coordinare ed armonizzare le *auctoritates* eventualmente discordanti). I testi utilizzati da Graziano nella sua compilazione sono quasi quattromila e hanno origine e natura eterogenea: si tratta di canoni di concili, decretali pontificie, brani tratti dall'opera dei Padri della Chiesa e testi di diritto romano; con i suoi *dicta*, che svolgono la funzione di tessuto connettivo dei testi citati, l'autore cerca di dimostrare come le *discordantiae* tra le *auctoritates* siano solo apparenti. Nella sua forma definitiva il *Decretum* si compone di tre parti: la prima è suddivisa in 101 *distinctiones* suddivise a loro volta in un numero variabile di *canones*; la seconda parte è divisa in 36 *causae* suddivise in *quaestiones* costituite ancora una volta da un certo numero di *canones*; la terza e ultima parte – analogamente alla prima – si divide in *distinctiones*, cinque in tutto, suddivise in *canones*: quest'ultima parte non contiene *dicta* di Graziano. Ciò ha fatto ritenere ad alcuni che essa possa essere stata aggiunta solo successivamente a una prima redazione dell'opera e non dall'autore. Cfr. C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 105-110.

<sup>11</sup> Cfr. Ivi, p. 50.

<sup>12</sup> Ivi, pp. 116-117: «Dalla metà del XII secolo in poi le decretali papali divengono il fattore propulsivo dell'unificazione della produzione ecclesiastica sulla linea della *cognitio* e lo strumento privilegiato della revisione e della razionalizzazione di tutto il sistema giuridico della Chiesa». In questo momento, infatti, «la decretale si qualifica non più come avente valore meramente giurisprudenziale, ma come legge generale di tipo astratto, vincolante per tutti i fedeli».

Sempre più di frequente, in ragione di ciò, vennero compilate raccolte di decretali: alcune di esse furono ufficialmente promulgate dai pontefici; altre rimasero nella condizione di raccolte private<sup>13</sup>.

Fra tutte le collezioni, in assoluto la più significativa fu quella voluta da papa Gregorio IX e promulgata con la costituzione *Rex pacificus* nel 1234. Essa abrogò tutte le raccolte di decretali prodotte fino ad allora e affiancò, sola, il Decreto di Graziano in un rapporto che potremmo definire di complementarità nonostante le due compilazioni, almeno formalmente, non potessero vantare uno *status* omogeneo: se la collezione gregoriana ebbe sin dall'inizio una sanzione ufficiale da parte della Sede apostolica, l'opera di Graziano – come avremo modo di dire in seguito – restò una raccolta privata anche quando, nella seconda metà del XVI secolo, fu inserita nella prima edizione ufficiale del *Corpus iuris canonici*<sup>14</sup>. Tale complementarità è emblematicamente testimoniata dall'uso, precocemente affermatosi, di indicare la collezione gregoriana con il nome più sintetico di *Liber Extra* perché, in essa, era raccolto il materiale normativo vigente che si trovava fuori – *extra*, appunto, – dal Decreto di Graziano<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> L'uso di raccogliere *epistulae decretales* è molto antico. Tra le prime collezioni – fu completata tra la fine del V secolo e l'inizio del successivo – la più nota e fortunata è certamente la *Collectio Dionisyana* di un monaco autodefinitosi, nella stessa raccolta, *Dionisius exiguus*. Vi furono inserite 38 decretali che andavano dall'epoca di papa Siricio (384-398) a quella di papa Anastasio II (496-498). La raccolta, incredibilmente fortunata, divenne una sorta di “codice officioso” della Chiesa tanto che, quando Carlo Magno si reccherà nel 774 a Roma vittorioso dell'ultima campagna contro i Longobardi, papa Adriano I gliela consegnerà con la richiesta di farla osservare nei suoi regni. Di poco successiva la *Collectio Hispana* o *Isidoriana* che comincia a circolare dal VII secolo. Il nome attribuito dalla storiografia tiene conto nel primo caso della provenienza geografica della raccolta. Il secondo è stato attribuito sulla scorta della constatata somiglianza tra la prefazione della collezione e quella delle *Etimologie* di Isidoro di Siviglia; somiglianza che ha suggerito ad alcuni potesse essere Isidoro stesso autore della collezione. Cfr. E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 38-39. È però negli anni successivi alla Riforma che l'uso di compilare raccolte di decretali raggiunge il suo culmine. Tra il 1190 e il 1226 furono compilate ben cinque collezioni – le così dette *Quinque compilationes antiquae* – le quali venivano regolarmente utilizzate nelle scuole per lo studio del diritto canonico. Due di esse, la *Compilatio tertia* di Pietro di Benevento e la *Compilatio quinta* di Tancredo, furono inviate ufficialmente come autentiche dal Pontefice all'Università di Bologna. Cfr. P. Erdő, *Storia della scienza*, cit., pp. 63-64.

<sup>14</sup> Cfr., tra gli altri, F. Treggiari, *Il lessico giuridico della povertà. ideale minoritico e diritto nel primo secolo dopo Francesco* in *Ius Ecclesiae*, 2, 2020, p. 567: «La bolla di Gregorio XIII di promulgazione del *Corpus iuris canonici* non mutò lo *status* giuridico delle sue varie parti: il *Decretum* e le due raccolte di *Extravagantes* continuarono pertanto ad essere raccolte private anche dopo il loro inserimento nell'*Editio Romana*». Sul punto cfr. anche *infra*, § 4.

<sup>15</sup> La realizzazione del *Liber Extra*, concepito per riordinare e sostituire il materiale normativo successivo al *Decretum Gratiani*, fu guidata dal domenicano Raimondo di Peñafort. Delle *Compilationes antiquae*, cui Raimondo attinse abbondantemente, furono tralasciate 383 decretali; ne furono aggiunte 7 di Innocenzo III e 195 dello stesso Gregorio IX. Ha osservato Andrea Padovani: «Raimondo di Peñafort andò ben oltre il mandato di rivedere, abbreviare, sopprimere le ripetizioni riscontrabili nelle fonti utilizzate». Egli, infatti, «aggiunse parole o interi periodi assenti nei testi originali, alterò il nome dei destinatari meno noti, risolse questioni dubbie di diritto conformandosi agli indirizzi scientifici prevalenti nelle università». Cfr. A. Padovani, *Gregorio IX*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2012, p. 80. Quanto alla sua struttura, il *Liber Extra* segue l'ordine inaugurato dalla *Prima compilatio antiqua: iudex, iudicium, clericus, connubia, crimen*. I libri sono divisi in titoli a loro volta suddivisi in capitoli. Ai cinque libri segue

Nel 1298 un altro dotto papa-giurista, Benedetto Caetani, salito al soglio di Pietro con il nome di Bonifacio VIII, promulgò, con la costituzione *Sacrosantae Romanae Ecclesiae*, una nuova raccolta di decretali che andò ad abrogare tutte le raccolte successive al *Liber Extra* e a innestarsi sulla compilazione voluta da Gregorio IX. Non a caso per la raccolta di papa Caetani fu adottato il titolo di *Liber sextus papae Bonifacii VIII*: in cinque libri era suddiviso il *Liber Extra* di cui il *Sextus* si candidava a essere l'ultima parte pur essendo, a sua volta, suddiviso in cinque libri<sup>16</sup>.

Meno di vent'anni dopo – il 25 Ottobre 1317, con la bolla *Quoniam nulla* – papa Giovanni XXII<sup>17</sup> promulgò ancora una raccolta intitolata *Constitutiones Clementinae* in onore di Clemente V, suo predecessore e promotore di questa ulteriore compilazione. La breve collezione – le *Clementinae* contengono in tutto 106 capitoli a fronte del *Liber Extra* che, invece, ne contiene ben 1971 – andò a innestarsi – come fonte autentica – sul *Liber Sextus* di Bonifacio VIII chiudendo la stagione delle raccolte ufficiali di decretali<sup>18</sup>.

3. Una importante fase verso la cristallizzazione del *corpus* giuridico formatosi nel corso del Medioevo – le cui tappe più significative abbiamo solo schematicamente richiamato –, avverrà solo con l'applicazione della stampa a caratteri mobili e,

una raccolta di *regulae iuris*. Immediatamente dopo la sua promulgazione l'opera fu inviata allo *studium* di Bologna perché divenisse il testo di studio principale per i canonisti. Così M. Caravale, *Diritto senza legge: lezioni di diritto comune*, Giappichelli, Torino 2013, p. 73.

<sup>16</sup> La compilazione del *Liber Sextus* richiese circa quattro anni di lavoro. La collezione, promulgata il 3 Marzo 1298 con la costituzione *Sacrosantae Romanae Ecclesiae*, riunisce decretali – debitamente emendate al fine di eliminare eventuali incongruenze – emanate da pontefici precedenti; decreti dei concili di Lione del 1245 e del 1274; decretali di Bonifacio VIII e ottantotto *regulae iuris* formulate da Dino del Mugello. L'opera sostituiva – abrogandole di fatto – tutte le collezioni e le raccolte successive al *Liber Extra* ponendosi, come si è detto, in una posizione di continuità sostanziale e formale con la collezione gregoriana. Così C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 123.

<sup>17</sup> Cfr. F. Treggiari, *Giovanni XXII e il diritto*, in *Giovanni XXII, cultura e politica di un papa avignonese*, Fondazione centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2020, p. 69: «L'attività legislativa di Giovanni XXII iniziò già all'avvio del suo pontificato con la compilazione e la promulgazione (con la bolla *Quoniam nulla* del 25 ottobre 1317) delle decretali del suo predecessore Clemente V, con cui si chiuse la stagione delle raccolte ufficiali di norme pontificie avviata quasi un secolo prima».

<sup>18</sup> «Malgrado la modesta mole», le *Clementinae* «hanno lasciato il segno in più di una materia»: contengono un intervento del pontefice in merito alla dibattuta questione della povertà francescana – decretale *Exivi de Paradiso* – e due decretali estremamente importanti nell'ambito del diritto processuale – la *Dispendiosam* e la *Saepe* –. Così E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 357-358. A differenza delle raccolte citate in precedenza, che furono approntate in totale autonomia dalla Chiesa, le *Clementinae* parrebbero risentire in maniera sensibile della condizione del Papato la cui Sede era stata trasferita ad Avignone e che subiva il controllo diretto del re di Francia. Un esempio di questa condizione può considerarsi il mancato accoglimento, nelle *Constitutiones Clementinae*, della notissima Bolla *Unam Sanctam* con cui papa Bonifacio VIII ribadiva la sua visione ierocratica del potere pontificio contro le istanze autonomistiche del re francese Filippo il Bello. Cfr. C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 123.

precisamente, tra il 1499 e il 1502<sup>19</sup>. In questo lasso di tempo, infatti, Jean de Chappuis, giurista licenziatosi in diritto canonico presso la prestigiosa Università di Parigi<sup>20</sup>, curò una edizione delle raccolte di norme di cui la Chiesa si era dotata nei secoli precedenti, conferendo al *corpus* normativo un assetto che si rivelerà definitivo e che, nella forma stabilizzata da Chappuis, costituirà il diritto ufficiale della Chiesa cattolica fino alla promulgazione, nel 1917, del Codice di diritto canonico<sup>21</sup>. Chappuis incluse nella sua edizione il *Decretum Gratiani*, le tre raccolte autentiche di decretali – il *Liber Extra*, il *Sextus* e le *Clementinae* –, più altre due brevi raccolte, sempre di decretali, che però, come il *Decretum*, non avevano mai ricevuto una sanzione ufficiale: si trattava delle *Extravagantes Iohannis XXII* e delle *Extravagantes communes* la cui sistemazione Chappuis curò personalmente<sup>22</sup>; al fine di significare in modo più efficace la interdipendenza delle raccolte e il loro rapporto organico, il giurista francese utilizzò la fortunata definizione di *Corpus iuris canonici* mutuandola evidentemente dall’ambiente civilistico all’interno del quale, già a partire dalla metà del XIII secolo, era stata coniata l’espressione di *Corpus iuris civilis* per indicare il complesso delle raccolte giustiniane del VI secolo<sup>23</sup>.

È facile immaginare quanto la plurisecolare storia editoriale del *Corpus iuris canonici* e, prima ancora, delle opere che ne fanno parte, sia ricchissima e intricata né

<sup>19</sup> Cfr. A. Knecht, *Das neue Kirchliche Gesetzbuch Codex Juris Canonici: seine Geschichte und Eigenart*, K.J. Trübner, Strasburgo 1918, p. 11 nonché Aa.Vv., *Law magazine: or quarterly review of jurisprudence*, William Hein and company, Londra 1853, vol. II, p. 212.

<sup>20</sup> J.A. Brundage, *Medieval Canon Law*, Routledge, New York 1995, p. 199.

<sup>21</sup> Cfr. *supra*, §2.

<sup>22</sup> Le *Extravagantes Iohannis XXII* contenevano decretali emanate da Giovanni XXII dopo il 1317 – dopo, dunque, la pubblicazione delle *Clementinae* –. Cfr. C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 123. La raccolta fu curata da Gessolino de Cassanis, che la corredò del suo apparato di glosse. Alla redazione «Giovanni XXII non prestò, pare, alcuna assistenza. Nel 1500 Jean Chappuis ne suddividerà l’esiguo materiale in 14 titoli, stabilendo così il formato del testo che sarà seguito da ogni futura edizione, dalla *Editio Romana* del 1582 all’edizione Friedberg del 1879-81, del *Corpus iuris canonici*». Così F. Treggiari, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 69. Quanto alle *Extravagantes communes* – dette così poiché si trattava di decretali “comunemente” citate nei manoscritti medievali – erano state emanate tra il pontificato di Bonifacio VIII e quello di Sisto IV. Cfr. M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, Il Mulino, Bologna 1994, p. 300.

<sup>23</sup> Così E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., p. 360. Le analogie tra i due *corpora* erano state notate molto presto: generalmente si facevano corrispondere le collezioni di decretali al *Codex*; il Decreto di Graziano al Digesto. Sul punto cfr. anche A. Padovani, *Gregorio IX*, cit., secondo cui le analogie tra *Codex* e *Liber Extra* sono evidenti già dal titolo di apertura delle raccolte che per entrambe è *De summa Trinitate et fide catholica*. Si noterà come nella costruzione canonica mancasse un equivalente delle *Institutiones* giustiniane: sperando di ottenere una sanzione ufficiale del suo lavoro il canonista Paolo Lancellotti tentò di colmare questa lacuna pubblicando a Perugia nel 1563 un manuale per l’insegnamento intitolato *Institutiones iuris canonici*. L’opera, tuttavia, non fu mai promulgata anche se, dalla fine del XVI secolo, venne spesso pubblicata in appendice nelle edizioni del *Corpus*. Sulle *Institutiones* del Lancellotti, sulla loro genesi e la loro fortuna cfr. L. Sinisi, *Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle Institutiones iuris canonici di Giovanni Paolo Lancellotti*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 77, 2004, pp. 53-95 e, dello stesso autore, il volume *Oltre il Corpus iuris canonici: iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009.

questo breve contributo si propone di ripercorrerla in tutte le sue fasi. Lo scopo di queste poche pagine – assai più modesto – è quello di mettere in evidenza le tappe di cui la biblioteca di Storia del diritto dell’Università di Bari contiene testimonianza tenendo conto che la collezione della Biblioteca occupa, nella stessa, un posto di assoluto rilievo in quanto essa risulta costituita da un numero e una varietà di edizioni in grado di documentare la formazione e la stabilizzazione del *Corpus* stesso nel corso dei primi centocinquanta anni dall’invenzione della stampa.

Limitatamente al periodo che si intende prendere in esame – che comprende il XV e il XVI secolo –, soltanto al fine di percorrere alcune tra le tappe salienti della storia editoriale del *Corpus* con maggiore schematicità e agio e di contestualizzare le edizioni possedute dalla Biblioteca, si può immaginare di suddividere idealmente il lasso di tempo oggetto di approfondimento in tre momenti.

Un primo momento potrebbe essere considerato “non organico”. Almeno dal punto di vista editoriale, infatti, parrebbe non essere necessariamente perseguita, in questa particolare fase, una visione d’insieme, organica, appunto, delle opere che costituiscono il *Corpus* le quali, infatti, vengono stampate indipendentemente l’una dall’altra. Questa fase può farsi iniziare nel 1460, anno in cui viene impressa per la prima volta una delle opere del *Corpus*<sup>24</sup>, e terminare nel 1499 che è l’anno in cui, come

<sup>24</sup> A essere impresse per prime, tra le opere del *corpus*, furono le *Constitutiones Clementinae* stampate dai tipografi Schoeffer e Fust a Magonza il 25 Giugno del 1460: *Incipiunt constitutiones Clementis pape V, una cum apparatu domini Io[hannis] Andree*, per Iohannem Fust civem Moguntinum et Petrum Schoiffher de Gernssheim, clericum diocesis eiusdem, [Magonza] 1460, XXV die mensis Iunii. Quanto alle altre opere del *Corpus*, ancora a Schoeffer e Fust si deve la prima edizione del *Liber Sextus*, datata 17 Dicembre 1465: *Incipit Liber Sextus decretalium Bonifacii pape octavi*, per Iohannem Fust civem Moguntinum et Petrum Schoiffher de Gernssheim, [Magonza] 1465, die vero decimaseptima mensis Decembris. Della storia di queste due rare edizioni, una accurata ricostruzione è in G. Valentini, *Libri membranacei a stampa della Biblioteca Marciana di Venezia*, Tipografia del commercio di Marco Visentini, Venezia 1870, pp. 26-30. Di alcuni anni successive, invece, le prime edizioni del *Decretum Gratiani* e del *Liber Extra*. Il primo porta la data del 1471 e fu stampato a Strasburgo dal tipografo Heinrich Eggestein: *In nomine sancte et individue Trinitatis incipit Concordia Discordantium Canonum*, per Henricum Eggestein, civem inclite civitatis Argentinae, [Strasburgo] 1471. Su questa edizione cfr. T.F. Dibdin, *Bibliotheca Spenceriana*, Longman, Hurst, Rees & Co. Printed at the Shakespeare Press, Londra 1814, pp. 342-343 nonché G. Amati, *Manuale di bibliografia del secolo XV*, Libreria e tipografia Pirota, Milano 1854, p. 64 che considera quella appena citata la prima edizione di un libro a stampa con data certa nella città di Strasburgo. Il secondo non è datato, ma è ascrivibile al biennio 1470 - 1472. Quanto al luogo della stampa, nonostante alcune fonti lo individuino nella città di Magonza – così, per esempio, F. Nardi, *Tavola sinottica delle fonti di diritto ecclesiastico e della loro storia*, s.e., Padova 1843, p. 13 nonché F. Walter, *Manuale del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane*, presso i fratelli Nistri, Pisa 1846, vol. I, p. 214 – si deve ritenere che esso sia in realtà la città di Strasburgo e che il tipografo sia ancora una volta Eggestein, già artefice della prima edizione del Decreto di Graziano: *Incipit compilatio nova decretalium Gregorii pape noni*, s.e., s.l., s.d., ma Henrich Eggestein, Strasburgo 1470-1472. Cfr., per la datazione e le altre indicazioni tipografiche il catalogo, predisposto dalla British Library e costantemente aggiornato all'url <http://istc.bl.uk/> (ultima consultazione 20 dicembre 2023). Stessa data topica e cronica sono indicate nel catalogo della Biblioteca Apostolica Vaticana che possiede un esemplare dell’edizione: cfr. l'url <https://www.vatlib.it/> (ultima consultazione 20 dicembre 2023). Abbiamo poi, per finire, le *Extravagantes Iohannis XXII* e le *Extravagantes communes* impresse per la prima volta in occasione della citata edizione di Chappuis. Cfr. S. di Paolo, *Le Extravagantes Communes*

abbiamo anticipato, Chappuis inizia la pubblicazione delle raccolte che costituiranno il *Corpus iuris canonici*<sup>25</sup>.

Un secondo momento, caratterizzato sì da organicità, ma non anche da ufficialità, può essere racchiuso tra l'edizione di Chappuis del 1499 e il 1582. Nel 1582, infatti, a Roma, sotto il pontificato di papa Gregorio XIII, dopo un accorto lavoro di revisione dei testi, fu pubblicata la prima edizione completa del *Corpus iuris canonici* che ricevesse una sanzione ufficiale<sup>26</sup>. In questa seconda fase, le opere del *Corpus* vengono sì stampate per lo più assieme secondo l'intuizione di Chappuis; le edizioni, tuttavia, non hanno un modello ufficiale su cui basarsi.

Il terzo e ultimo momento potrebbe essere collocato tra il 1582 e la fine del periodo preso in considerazione (dunque fino al 1600). Si tratta di una fase che potremmo considerare "organica e ufficiale" in quanto tutte le edizioni del *Corpus*, in questo periodo, si uniformano a quella ufficiale di Gregorio XIII stampata, come si è detto, a Roma nel 1582.

4. Come si è anticipato la Biblioteca possiede testimonianze di tutte le tre "fasi" ipotizzate.

Della prima, che abbiamo detto "non organica", la Biblioteca possiede un solo documento: si tratta di una edizione del *Decretum Gratiani* stampata a Venezia nel 1477<sup>27</sup>. L'edizione fu impressa dal tipografo Nicolas Jenson, giunto in Italia dalla Francia e attivo nella città lagunare dal 1470. Inizialmente dedito alla stampa di classici letterari latini, dal 1474, anno in cui pubblicò la prima edizione italiana del Decreto di Graziano, concentrò la sua attenzione sui testi giuridici, tanto di diritto canonico quanto di diritto civile<sup>28</sup>.

*nell'età dell'incunabolo: la bolla Unam Sanctam da Francesco Pavini a Jean Chappuis», in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung, 91, 2005, p. 355.*

<sup>25</sup> La prima opera del *Corpus* pubblicata a cura di Chappuis furono le Decretales di Gregorio IX: *Gregorii IX Decretales cum glossa*, per Ulricum Gering et Bertoldum Rembolt, Parigi s.d., ma 1499. Cfr. A. Pettegree - M. Walsby, *French books III - IV: book published in France before 1601 in latin and languages other than French*, (A-G), Brill, Leiden-Boston 2012, p. 898.

<sup>26</sup> Cfr. C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 176. Sul punto cfr. anche *supra*, § 2.

<sup>27</sup> *Incipit concordia discordantium canonum*, impressus singulari industria atque impensa Nicolai Ienson Gallici, Venezia 1477. Su questa edizione e in particolare sull'esemplare posseduto dalla biblioteca barese cfr. A. Trombetta, *Gli incunaboli della nostra biblioteca* in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., pp. 45-52. Più in breve, inoltre, cfr. N. Barbuti, N. Leccese (a cura di), *I libri antichi nell'Università degli studi di Bari. Catalogo della mostra*, Centro Stampa dell'Università degli Studi di Bari, Bari 1998, pp. 12-13.

<sup>28</sup> Originario della regione delle Ardenne, in Francia, Jenson giunse verso la fine del 1469 a Venezia e, l'anno successivo, iniziò la sua attività di tipografo imprimendo la *Praeparatio evangelica* di Eusebio di Cesarea. La sua prima edizione giuridica coincide con la prima edizione del *Decretum* stampata in Italia, datata 1474. Tra il 1475 e il 1479 Jenson pubblicò, singolarmente, tutte le opere del *Corpus iuris canonici* ai quali aggiunse una edizione del commento del Panormitano alle *Decretales* di Gregorio IX. Successivamente si dedicò alla pubblicazione delle opere del *Corpus iuris civilis*. La sua tipografia divenne una delle più note e floride d'Italia tanto che Sisto IV lo nominò, per i suoi meriti, conte palatino.

L'incunabolo della Biblioteca risulta essere la settima edizione del *Decretum* e, in particolare, la terza italiana in ordine di tempo<sup>29</sup>. Il testo è stampato con caratteri gotici neri a esclusione delle rubriche che, invece, sono impresse con inchiostro rosso; disposto su due colonne secondo l'impaginazione classica comune nei manoscritti medievali, reca a margine la glossa al Decreto nella forma consolidata da Bartolomeo da Brescia. Questi aveva iniziato il suo lavoro con la finalità di approntare una semplice revisione della glossa ordinaria già predisposta da Giovanni Teutonico<sup>30</sup>. Era tuttavia riuscito a confezionare un risultato che, per la qualità raggiunta, avrebbe in breve del tutto soppiantato l'opera da cui aveva preso le mosse<sup>31</sup>.

Quanto alle caratteristiche dell'esemplare barese, deve segnalarsi, per cominciare, la buona ornamentazione del testo realizzata mediante l'inserimento di numerose iniziali manoscritte con inchiostro alternato rosso e blu e vergate con modulo maggiore rispetto a quello dei caratteri stampati.

Curiosa, poi, la presenza di due elementi che identificano l'opera in maniera palesemente errata: il primo è una annotazione novecentesca apposta a lapis al verso del *colophon*, che reca scritto: *Liber VI decretalium Bonifacii VIII cum apparatu Iohannis Andree*. L'autore della nota, non si sa come, doveva aver evidentemente confuso il *Decretum* con il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII. L'altra errata indicazione si trova al dorso del volume. Qui un tassello cartaceo in capitale maiuscola di imitazione difficilmente databile, reca la data dell'edizione ed il titolo *Decretales*. Anche in questo caso, dunque, il *Decretum* non è stato identificato e confuso, questa volta, con una

Si spense nel 1480 all'apice della sua fortuna. Su Jenson cfr. S. Veneziani, *Jenson, Nicolas*, in *Dizionario biografico*, cit., Roma 62, 2004, pp. 205-208 e la ricca bibliografia richiamata.

<sup>29</sup> Precedentemente il *Decretum* era stato stampato a Strasburgo nel 1471 e nel 1472; ancora nel 1472, ma a Magonza; a Venezia nel 1474; a Roma nel 1476 e, sempre nel 1476, a Basilea. Dopo l'edizione veneziana del 1477 e sino alla fine del secolo, l'opera di Graziano verrà impressa altre trentacinque volte. Per un elenco completo delle edizioni del XV secolo cfr. l'url <http://istc.bl.uk/> (ultima consultazione 20 Dicembre 2023).

<sup>30</sup> La glossa ordinaria al decreto di Graziano fu completata da Giovanni Teutonico intorno al 1215. Quando l'opera fu terminata erano state licenziate le prime tre *Compilationes antique* a cui, di fatti, nella glossa al *Decretum*, troviamo una serie di richiami. Cfr. P. Erdő, *Storia della scienza*, cit., specialmente pp. 48 e 62. Sulla glossa di Giovanni Teutonico e sulla sua sovrapposizione alle *Quinque compilationes*, cfr. R. Maceratini, *La glossa ordinaria al decreto di Graziano e la glossa di Accursio al codice di Giustiniano: una ricerca sullo status giuridico degli eretici*, Università di Trento, Trento 2003, pp. 17-18.

<sup>31</sup>Cfr. R. Abbondanza, *Bartolomeo da Brescia*, in *Dizionario biografico*, cit., 6, 1964, *ad vocem*: «L'opera principale di Bartolomeo, per la quale egli finì con l'occupare un posto di grande rilievo nella storia del diritto canonico e, più in generale, del diritto comune, è la revisione dell'*apparatus* di Giovanni Teutonico al *Decretum*, scritto poco dopo la fine del concilio lateranense del 1215, una revisione che doveva ben presto soppiantare completamente l'opera da cui aveva preso le mosse». Per una comparazione tra l'apparato di Giovanni Teutonico e quello approntato da Bartolomeo da Brescia, Abbondanza rimanda ai classici J. F. von Schulte, *Die Glosse zum Decret Gratians von ihren Anfängen bis auf die jüngsten Ausgaben*, in *Denkschriften der kaiserl. Gerold, Wien* 1872, voll. 21-22 e Id., *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts*, verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1875.

raccolta di decretali, probabilmente con le Decretali di Gregorio IX, *Decretales* per eccellenza. Più in basso, sempre al dorso del volume, un talloncino cartaceo fornisce una interessante informazione utile alla ricostruzione della storia dell'incunabolo. Sul talloncino, scritto con inchiostro nero, si legge «n° 29 Balleani». La presenza di questo elemento indica che il volume proviene dalla biblioteca della nobile famiglia marchigiana dei Balleani, acquistata, nel 1993, dalla Biblioteca Comunale di Jesi: è certo, infatti, che prima di questa acquisizione, alcuni pezzi della biblioteca Balleani circolarono nel mercato librario antiquario<sup>32</sup>. Ben tre volumi approdarono nella biblioteca dell'Ateneo barese<sup>33</sup> tra cui, come si è detto, la prestigiosa edizione del *Decretum* acquistata dalla libreria antiquaria Gozzini di Firenze per la cifra ragguardevole di un milione di lire e registrata nel catalogo-inventario dell'Istituto di storia del diritto italiano il 18 Gennaio del 1973, durante la direzione del professor Guiscardo Moschetti<sup>34</sup>.

L'esemplare barese, di per sé significativo per la rarità e l'antichità dell'edizione nonché per la "tracciabilità" della sua storia, è reso unico dalla presenza di due *litterae* pontificie redatte su pergamena e utilizzate come carte di guardia del volume<sup>35</sup>. Le due pergamene, integre e in perfetto stato di conservazione, sono di poco precedenti all'edizione del *Decretum* e recano due epistole di papa Sisto IV.

La prima *littera* contenuta nel volume si presta ad essere agevolmente classificata come una *littera gratiosa*; nel caso di specie beneficiario e destinatario della lettera coincidono nella persona dell'ignoto Paulus Grossus. Le uniche notizie – scarsissime e non molto significative – che abbiamo a suo riguardo provengono dallo stesso

<sup>32</sup> Cfr. A. Casamassima (a cura di), *Catalogo del fondo Ennio Cortese: incunaboli e cinquecentine*, Olschki, Firenze 2012, p. 103.

<sup>33</sup> Pare opportuno segnalare la presenza in Biblioteca di altri due volumi provenienti dalla biblioteca Balleani: G. Gabrielli, *Consiliorum Hieronymi Gabriellii*, apud hæredem Hieronymi Scoti, Venezia 1596-1598; <Ducato di Borgogna>, *Consuetudines ducatus Burgundiae*, ex officina Nicolai Bassæi, impensis Sigismundi Feyrabend, Francoforte sul Meno 1574. Entrambi i volumi portano, ai due frontespizi, una nota di possesso manoscritta che recita «Verginia Manuzi Guglielmi Balleani». Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., pp. 98, 153. Della famiglia Balleani esiste un importante archivio storico, anch'esso acquisito dal Comune di Jesi. Cfr. E. Conversazioni (a cura di), *L'Archivio Guglielmi Balleani conservato nella Biblioteca Comunale di Jesi*, Città di Jesi – Assessorato alla cultura, Jesi 1999. In particolare, p. 1 da cui conosciamo che la citata Virginia Manuzi, proprietaria dei libri conservati nella Biblioteca, sposò nel 1715 Gaetano Guglielmi Balleani.

<sup>34</sup> Cfr. *Volume secondo del catalogo inventario dell'istituto di storia del diritto italiano, università di Bari*, ms., n. 9716.

<sup>35</sup> La presenza delle due pergamene utilizzate come carte di guardia del volume costituisce un chiaro esempio di quel fenomeno conosciuto dagli storici come fenomeno del "riuso". In virtù di tale fenomeno, tra XV e XVI secolo, tra i legatori si affermò la prassi di utilizzare pergamene provenienti da vecchi codici o da archivi dismessi per foderare e rinforzare le edizioni a stampa. L'utilizzo di materiali usati aveva ragioni puramente economiche – la pergamena riciclata aveva costi decisamente più abbordabili – e, nel corso del XVI secolo, costituì un fenomeno di dimensioni talmente vaste che si affermò la figura di mercanti specializzati nel commercio di pergamene da riuso. Sul punto sia consentito il richiamo a M. Pepe, *Due inedite pergamene*, cit., pp. 378-380 e alla bibliografia ivi richiamata.

documento. Lo sappiamo rettore dell'arcipresbiterato di Mombaruzzo – piccolo centro in provincia di Asti tutt'ora appartenente alla Diocesi di Aquila – e canonista, per la precisione *Doctor decretorum*. All'interno del documento viene fatto espresso riferimento *specialibus favoris et gratis* con cui Sisto IV dichiara di voler remunerare la dottrina, l'onestà, la sobrietà e in generale i lodevoli meriti del beneficiario portati a conoscenza del pontefice. Altrattanto esplicita la dichiarazione di voler provvedere alla concessione del beneficio *de speciali gratia*<sup>36</sup>.

La seconda lettera, dell'Aprile del 1473, inquadrabile, questa volta, nel genere delle *litterae iustitiae*, è indirizzata a Iacopo Zeno, vescovo di Padova e a Bernardo Terzi, abate del monastero benedettino di Santa Giustina nella stessa città<sup>37</sup>. La *littera* è emanata dal pontefice in seguito alla presentazione di una regolare *petitio* e con lo scopo di indicare la *via resolutionis* di una controversia sorta tra il proponente della *petitio* e il Capitolo cattedrale della città di Vicenza. Autore della *petitio* cui papa Sisto IV risponde è un personaggio di riguardo: il cardinale Marco Barbo. Veneziano, di nobili origini anche se la famiglia versava al momento della sua elevazione alla porpora in condizioni economiche piuttosto modeste, vantava una lontana parentela con Pietro Barbo, salito al Soglio di Pietro col nome di Paolo II nel 1464<sup>38</sup>. Nominato vescovo di Treviso nel 1455 da Callisto III<sup>39</sup> fu trasferito nella Sede vicentina proprio dal suo protettore, il neo eletto Paolo II<sup>40</sup>. La sua permanenza a Vicenza, tuttavia, fu breve poiché Paolo II lo volle presto a Roma. Fu creato cardinale nel 1467 con il titolo di San Marco e nel 1471 fu traslato dalla diocesi vicentina a quella di Aquileia<sup>41</sup>. Fu proprio il trasferimento alla nuova diocesi, probabilmente, a causare i presupposti per l'insorgere della vertenza tra il cardinal Barbo e il Capitolo di Vicenza e per la risoluzione della quale il prelado si era rivolto al pontefice. Come emerge dal documento, infatti, il Barbo denunciava un presunto sopruso perpetrato dal Capitolo vicentino, colpevole, stando alla *petitio* del cardinale, di avere usurpato i paramenti pontificali che gli spettavano di

<sup>36</sup> Ivi, pp. 424-425.

<sup>37</sup> Nell'*inscriptio* del documento l'indicazione dei destinatari avviene non mediante l'inserimento dei nomi propri – come abbiamo osservato nella *littera* precedente –, ma mediante il riferimento ai loro titoli e agli uffici da loro ricoperti. I nomi sono sostituiti dai così detti due punti “di reverenza”. Grazie, tuttavia, alla precisione della data cronica del documento, è possibile identificare entrambi i destinatari dell'epistola. Il primo, citato come *episcopus Paduanus*, è Iacopo Zeno, dotto vescovo di Padova dal 1460 al 1461. Sul punto cfr. N.A. Giustiniani, *Serie cronologica dei vescovi di Padova*, Nella stamperia del seminario, Padova 1786, p. CXXVI nonché il classico C. Eubel, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, typis Librariae Regensbergianae, Münster 1898, vol. II, p. 210. Il secondo può identificarsi nell'abate Bernardo Terzi di Borgo Val di Taro che resse il monastero dal 1472 al 1477. Lo stesso Terzi di Borgo di Val di Taro era già stato abate di Santa Giustina dal 1461-1467. Sul punto cfr. C. Carpanese, *Serie cronologica degli abati di Santa Giustina*, in *La badia di Santa Giustina: cenni storici-artistici*, Tip. Del Messaggero di S. Antonio, Padova 1943, pp. 50-51. Anche su questo secondo documento. Cfr. M. Pepe, *Due inedite pergamene*, cit., pp. 425-426.

<sup>38</sup> Su Marco Barbo cfr. G. Gualdo, *Barbo, Marco*, in *Dizionario biografico*, cit., 6, 1964, *ad vocem*.

<sup>39</sup> C. Eubel, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, cit., p. 248.

<sup>40</sup> Ivi, p. 267.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

diritto. Possiamo ipotizzare che il cardinale, in seguito alla sua partenza da Vicenza, avesse richiesto al Capitolo la restituzione dei suoi paramenti – che dobbiamo immaginare preziosi – e che tale restituzione fosse stata, per qualche motivo che ignoriamo, ripetutamente negata. Dopo tre anni dal trasferimento il cardinale, ancora insoddisfatto, si rivolge al pontefice per ottenere giustizia e vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione dei paramenti spettantigli. Sisto IV risponde prontamente alla petizione del cardinale individuando delegando a Iacopo Zeno e Bernardo Terzi la decisione sul merito della vicenda e attribuendo loro, inoltre, ampia facoltà di risolvere la questione nei modi che avessero insindacabilmente individuato<sup>42</sup>.

Se il momento “non organico” è rappresentato dal solo esemplare del *Decretum* appena descritto, più cospicua la documentazione di quel periodo caratterizzato da una visione sì organica, ma non supportata, però, da alcun provvedimento ufficiale. La biblioteca possiede testimonianza di quattro diverse edizioni stampate in questo lasso di tempo.

La più antica è stata impressa a Lione dal tipografo Simon Vincent<sup>43</sup> tra il 1527 e il 1528; il *Corpus* fu stampato da Vincent suddiviso in tre tomi in 8°.

Al primo vi è il *Decretum Gratiani*<sup>44</sup>. Il confronto con l’edizione del *Decretum* stampata da Jenson a Venezia sembra piuttosto significativo. I cinquant’anni di evoluzione dell’arte della stampa paiono aver completamente mutato il modo di imprimere e presentare al pubblico una stessa opera. Anzitutto a cambiare sono gli aspetti formali: un grande volume *in folio* riccamente ornato quello di Jenson, un più agile tomo in 8° quello di Vincent il che sembra testimoniare quanto il libro stampato, in mezzo secolo, fosse divenuto un oggetto “d’uso”<sup>45</sup>. Cambia, inoltre, il contenuto. Se l’edizione di Jenson si limitava a proporre il *Decretum* con la sua glossa ordinaria manifestando una impostazione che era quella tipica dei manoscritti, in quella di Vincent vediamo affiancare al testo glossato, che resta la parte principale, una serie di complementi e apparati che lo arricchiscono. La stessa glossa, per cominciare, è integrata da brani tratti dal *Rosarium* dell’Arcidiacono<sup>46</sup>; seguono, poi, vari indici, una

<sup>42</sup> Sul documento e per la sua trascrizione cfr. Cfr. M. Pepe, *Due inedite pergamene*, cit., pp. 425-426.

<sup>43</sup> Su Simon Vincent cfr. M. Lecocq, *Simon Vincent, libraire-éditeur à Lyon de 1499 à 1532*, thèse d’Histoire de l’Université de Saint-Etienne, Lille 1983.

<sup>44</sup> *Decretum. Argumentum plenissimum Decreti huius [...] Decretum Gratiani*, opera Gilberti Deuilliers, impensis Symonis Vincent, Lione 1527. Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca “Gennaro Maria Monti”*, cit., p. 112.

<sup>45</sup> La progressiva affermazione dei formati più ridotti, più facilmente collocabili e trasportabili, si verifica, sin dai primi anni del Cinquecento, con particolare evidenza tra i tipografi francesi. Cfr. G. Zappella, *Il libro antico a stampa: struttura, tecniche, tipologie, evoluzione*, Editrice Bibliografica, Milano 2004, p. 636.

<sup>46</sup> Guido da Baisio è ricordato generalmente nelle fonti come l’Arcidiacono a memoria dell’arcidiaconato della Chiesa di Bologna cui fu elevato nel 1296. Intitolò la sua opera più importante sul Decreto di Graziano, che terminò alla fine del 1300, *Rosarium Decretorum*. Si trattava di «un’opera di grande mole con cui il Baisio si proponeva di accrescere e completare la glossa ordinaria al *Decretum*: ne risultò una raccolta ricchissima di opinioni e dottrine dei precedenti decretisti, specialmente di Ugucione da Pisa, dal quale attinse a piene mani, di Giovanni da Fintona, del quale accolse la divisione in parti delle

raccolta di canoni conciliari, una di *canones penitentiales* e una assai poco documentata *vita Gratiani*<sup>47</sup>.

Al secondo tomo dell'edizione di Vincent abbiamo il *Liber Extra*<sup>48</sup>. Il testo delle *Decretales* è accompagnato, come di consueto, dalla glossa ordinaria di Bernardo da Parma e dai *casus* e dalle *additiones* dello stesso Bernardo<sup>49</sup>. A questo apparato, l'impressione di Lione, accosta un ulteriore apporto dottrinale: si tratta del fortunato *index decretalium* composto dal giurista Ludovico Bolognini<sup>50</sup> che fu spesso stampato nelle edizioni cinquecentesche delle *Decretales*<sup>51</sup>. Nel volume, infine, troviamo una *vita Gregorii noni* e, anche in questo caso, esaurienti indici.

Il terzo e ultimo tomo è dedicato alle altre quattro raccolte che, come si è detto, costituiscono il *Corpus*<sup>52</sup>: il *Liber Sextus*, le *Clementinae*, le *Extravagantes Iohannis*

distinzioni e cause del *Decretum* graziano e di Gerardo Senese». Cfr. F. Liotta, *Baisio, Guido da*, in *Dizionario Biografico*, cit., 5, 1963, pp. 293-97. Sulla profonda erudizione di Guido da Baisio e sulla sua conoscenza dei canonisti più antichi – grazie a cui Guido poté completare un'opera tanto estesa come il *Rosarium* –, cfr. A. Padovani, *Ricerche sulla cultura di Guido da Baisio*, in *Bulletin of medieval canon law*, 39, 2022. In particolare – sul punto cfr. p. 78 – Padovani osserva come il dato che in passato aveva maggiormente impressionato, nell'opera dell'Arcidiacono, fosse proprio «la ricchezza di conoscenze dimostrata, specialmente nel *Rosarium*, riguardo agli scritti dei canonisti più antichi».

<sup>47</sup> Come i più accreditati e recenti biografi di Graziano hanno affermato, le notizie sulla vita del monaco autore del *Decretum* sono estremamente ridotte e solo in sporadici casi possono considerarsi documentate e certe. Così K. Pennington, *La Biografia di Graziano, il Padre del Diritto Canonico*, in *Rivista internazionale di Diritto Comune*, 25, 2014-15, p. 48 secondo cui il ripetersi nel tempo di una serie di dati biografici non documentati potrebbe essere il frutto di una sorta di *horror vacui* provato dai suoi biografi i quali, per riempire il vuoto della loro ignoranza riguardo alla vita di un personaggio tanto illustre, destinato a essere considerato dopo la sua morte il padre del diritto canonico, consacrato come tale sin dal Trecento da Dante che l'aveva collocato nel suo Paradiso, «crearono un ricco arazzo di conoscenze illusorie circa Graziano durante i secoli XII e XIII». Analoga posizione assume G. Minnucci, *Graziano*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto*, 8, 2012, p. 76.

<sup>48</sup> *Decretales. Domini Gregorij pape noni decretales epistole*, opera Gilberti De Villiers, impensis Symonis Vincent, Lione 1528. Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., p. 114.

<sup>49</sup> Bernardo da Parma redasse la prima versione della glossa ordinaria al *Liber Extra* nel 1241; quella definitiva poco più di vent'anni dopo, precisamente nel 1263. Anche dopo il 1263 Bernardo continuò a lavorare all'interpretazione e allo studio del *Liber Extra* predisponendo addizioni e *casus* fino al 1271. Questo materiale dottrinale completato successivamente alla glossa venne regolarmente stampato nelle edizioni del *Liber Extra* del XVI secolo. Cfr. P. Erdő, *Storia della scienza*, cit., p. 90.

<sup>50</sup> Quella di Ludovico Bolognini è certamente una importante figura di giurista degli anni a cavallo tra XV e XVI secolo. Personaggio dalle molteplici attività – ottenne prestigiosi incarichi politici nella sua città, Bologna – fu cultore tanto del diritto civile quanto del diritto canonico. Sulla figura di Bolognini cfr. S. Caprioli, *Bolognini, Lodovico*, in *Dizionario Biografico*, cit., 11, 1969, pp. 337-352.

<sup>51</sup> Alcune notizie sull'indice di Bolognini in M.G. Tavoni, *"Per aconcio de lo lectore che desiderasse legiere piu in un luoho che nell'altro": gli indici nei primi libri a stampa*, in M. Santoro, M.G. Tavoni (a cura di), *I Dintorni Del Testo. Approcci alle periferie del libro. Atti del convegno internazionale*, Fabrizio Serra editore, Firenze 2005, pp. 74-75.

<sup>52</sup> *Sextus liber Decretalium. Liber sextus decretalium [...] quibus interseruntur nonnullae adnotationes ex utilissima Ioannis Andree novella decerpte [...] Clementine. Constitutiones cum summarijs literalibus casibus optimis notabilibus glossis ordinarijs [...] Extravagantes Ioannis XXII [...] Extravagantes communes [...]*, in edibus Gilberti Deuillers, impensis Simonis Vincent, Lione 1528.

*XXII e Communes*. Ciascuna di esse, pur raccolta in un unico tomo assieme alle altre, è, tuttavia, stampata autonomamente sul piano formale; ognuna, infatti, è preceduta dal proprio frontespizio ed è accompagnata dai consueti apparati.

Particolarmente elaborati i ricchi frontespizi che ornano i volumi. Ciascuno di essi si presenta articolato in una struttura architettonica costituita da due serie di quattro nicchie poste l'una sull'altra ai margini del foglio. Nella struttura delle quattro nicchie a sinistra si alternano figure di santi; nelle quattro nicchie a destra, invece, troviamo raffigurati i maggiori esponenti della scienza canonistica. I frontespizi non si ripetono identici nei diversi tomi. Tra i giuristi, a essere ritratti con più frequenza, sono Giovanni d'Andrea, Pietro d'Ancharano e Giovanni Teutonico. Tra i santi i tre grandi Padri della Chiesa Agostino, Girolamo e Ambrogio. L'accostamento tra le due categorie dei teologi e dei giuristi è ovviamente voluto e significativo giacché dà visivamente l'idea della derivazione del diritto della Chiesa non solo dall'opera dei giuristi, ma anche dalla antica tradizione teologica e patristica a testimonianza "plastica" della inscindibile unione tra diritto canonico e teologia<sup>53</sup>.

Oltre al bel frontespizio i volumi contengono tutti una ulteriore xilografia posta immediatamente prima l'inizio del testo. Essa raffigura sempre la medesima scena: in una sala affollata di vescovi e cardinali, assiso in trono, il pontefice è raffigurato nell'atto di ricevere i testi giuridici; di fronte a lui un notaio pare intento a formalizzare l'evento. Nella xilografia del volume delle *Decretales* ci pare interessante segnalare un curioso omaggio a Jeanne de Chappuis, artefice e "padre" di quella visione organica che abbiamo più volte richiamato. Al di sotto della scena descritta il tipografo ha inserito, incolonnandoli, una serie di brevi motti, le cui iniziali, stampate con un modulo leggermente maggiore e con inchiostro rosso, costituiscono l'acronimo del nome e del cognome del giurista francese:

Inclya pontificum legitans decreta sacrorum	Cecas sub latebras que sunt vitiata recondens
Ocia nunc felix dulcia lector habes	Huc oculos iuvenis porrige docte tuos
Hellespontiacis mergi deberet in undis	Anceps aut truncum nihil ista volumina gestant
Ausus tam nitidum carpere livor opus	Peligno credas singula digna stilo
Nil facit ad tersos cumulata pecunia libros	Pervalido liberte sagax munimine fultus
Nulla tenet similes bibliotheca notas	Umbo peregrina conteret arma tuus

<sup>53</sup> Sul legame inscindibile tra Diritto canonico e sacra scrittura, cfr. G. Minnucci, *La Unam Sanctam fra ecclesiologia e diritto* in G. Minnucci (a cura di), *I poteri universali e la fondazione dello studium Urbis. Il pontefice Bonifacio VIII dalla Unam Sanctam allo schiaffo di Anagni*, Monduzzi, Roma 2007, p. 103: «il fondamento del diritto canonico non può che essere individuato, innanzitutto, nella Sacra Scrittura, così come qualsiasi affermazione dogmatica del Romano Pontefice».

Excipium torva si spectes fronte volumen	Iamque videbuntur tectis pendentia summis
Secula per cuncta vivito lucis egens	Sumpta tua nuper clara trophea manu

Solo un accenno, in fine, alle caratteristiche degli esemplari della Biblioteca che, per altro, non mostrano particolari evidenze: tutti in buone condizioni, sono rilegati in mezza pergamena successiva – presumibilmente del XVIII secolo – e presentano piatti marmorizzati. Sporadici e discreti i segni lasciati da chi ha studiato nel tempo i volumi: per lo più tratti di penna paralleli alle colonne del testo o *maniculae* apposte nei margini del foglio, per evidenziare, evidentemente, passi ritenuti di particolare interesse.

Seconda in ordine di tempo, sempre collocabile in questa fase, è una edizione che, in un certo senso, si pone come eccezione alla ricostruzione sin qui proposta dimostrando come essa possa ritenersi solo indicativa e certamente non tassativa: si tratta, infatti, di una impressione “solitaria” del *Decretum*, non inserita, cioè, in una edizione completa del *Corpus*<sup>54</sup>. Ciò sembra essere un esempio di come l’intuizione di Chappuis, pur ampiamente seguita da editori e tipografi, non eliminò totalmente l’uso di imprimere separatamente le opere del *Corpus*.

Stampata ancora una volta a Lione, nel 1544, questa volta da Antoine Vincent, l’edizione contiene il testo del Decreto con la sua glossa ordinaria ed è arricchito da una *vita Gratiani*, da una serie di indici, da una raccolta di *flores totius Decreti*, da una di *canones penitentiales* e una di *canones apostolici*. In questa edizione, inoltre, troviamo la più antica testimonianza, nella biblioteca barese, della *Margarita Decreti* del domenicano Martino Polono<sup>55</sup>. Per la sua diffusione la *Margarita* si attesta

<sup>54</sup> *Decretum Gratiani ab innumeris propè mendis, quibus incuria temporum & in glossis & in textu passim scatebat [...]*, apud Antonium Vincentium, excudebat Dionysius de Harsy, Lione 1544. Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca “Gennaro Maria Monti”*, cit., p. 112.

<sup>55</sup> La *Margarita* fu composta nella seconda metà del XIII secolo dall’erudito giurista domenicano Martino Polono; essa è concepita come un elenco alfabetico degli argomenti trattati nel *Decretum*: viene prima enunciato il tema; segue, poi, l’indicazione ragionata di tutti i canoni che di quell’argomento trattano. Martino nacque nella prima metà del XIII secolo ad Opava, città dell’attuale Repubblica Ceca che, all’epoca, faceva parte del regno di Boemia. Il nome di “Polono” gli fu attribuito nel corso del XIV secolo dai domenicani Bartolomeo da Lucca e Bernardo Gui. A Martino, morto a Bologna nel 1278, oltre alla *Margarita*, vengono attribuite diverse opere di vario argomento: *Sermones de tempore, de sanctis. Promptuarium exemplorum; De diversis miraculis; De schismate ecclesiae Graecorum; Historia de Guelfis*; alcuni studiosi gli attribuiscono anche un *De mirabilibus* e un *De descriptione Terrae Sanctae*. Cfr. T. Käppeli, *Scriptores ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, Ad S. Sabinae, Roma 1980, vol. III, p. 114. Più recenti, sulla vita e l’opera di Martino Polono, cfr. W.V. Ikaš, *Martinus Polonus Chronicle of the Popes and Emperors: a Medieval Best-seller and its Neglected Influence on Medieval English Chronicles*, in *The English Historical Review*, 116, 2001, pp. 327-341 e A.D. von den Brincken, *Martin of Opava*, in *Encyclopedia of the medieval chronicle*, ed. Graeme Dunphy, Leiden-Boston 2010, vol. 1, pp. 1085-1088.

indubbiamente come uno dei più fortunati e citati apparati compilati per l'opera di Graziano<sup>56</sup>.

L'edizione in oggetto si presenta abbellita da un ricco frontespizio xilografato che riproduce la marca del tipografo inserita in una cornice architettonica e, al *verso* della prima carta, da una ulteriore xilografia in cui, alla presenza di un gruppo di laici ed ecclesiastici, in un ambiente che sembrerebbe una biblioteca, il pontefice assiso in trono riceve un grosso volume porto da uomo inginocchiato dinanzi a lui.

Quanto all'esemplare barese in particolare, è possibile determinare la sua provenienza in virtù della presenza di una nota di possesso presumibilmente del XVIII secolo apposta sul frontespizio e che recita *Francisci Bernardini*. Sul contropiatto anteriore, poi, un *ex libris* cartaceo, certamente successivo, testimonia la permanenza del volume nella biblioteca della medesima famiglia a distanza di alcuni decenni: vi leggiamo, infatti, "conte Federico Bernardini"<sup>57</sup>.

Concludiamo la nostra breve e sommaria ricostruzione soffermandoci sul terzo momento idealmente individuato: momento organico e, in più, ufficiale poiché, nel corso di esso, le edizioni del *Corpus* si uniformano all'edizione pubblicata nel 1582 per volere di Gregorio XIII.

La storia di questa edizione è piuttosto articolata: subito dopo il Concilio di Trento, infatti, si impose l'esigenza, per la verità da tempo avvertita, di arrivare ad una forma stabilizzata e ufficiale del *Corpus iuris canonici*. All'indomani della sua elezione al soglio di Pietro, avvenuta nel 1566, papa Pio V costituì una prima commissione che avrebbe dovuto riesaminare l'intero materiale che costituiva il *Corpus*. I lavori dei *correctores Romani* si protrassero per molti anni e si concentrarono particolarmente sull'emendazione del Decreto di Graziano che non aveva ancora mai ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa. Più in generale e al di là delle istanze schiettamente filologiche, si deve osservare come i *correctores* furono chiamati a una importante operazione "politica". Essi, cioè, operarono con l'obiettivo finale di rendere

<sup>56</sup> La fortuna di cui godette la *Margarita* è efficacemente testimoniata dalla frequenza con cui essa fu pubblicata in appendice al Decreto per tutto il Cinquecento. Sul punto cfr. P. Erdő, *Storia della scienza*, cit., pp. 63-64.

<sup>57</sup> La famiglia Bernardini, di cui Francesco e Federico – rispettivamente padre e figlio – furono due illustri esponenti fra XVII e XVIII secolo, era stanziata a Lucca dove tutt'ora esiste il palazzo Bernardini. Cfr. F. Farneti - D. Lenzi (a cura di.), *Realtà e illusione nell'architettura dipinta - Atti del convegno internazionale di studi, Lucca 26-28 Maggio 2005*, Alinea editrice, Lucca 2006, p. 410. Al conte Federico, dall'editore lucchese Luigi Guidotti, fu dedicata la ristampa del volume *Le azioni di Castruccio Castracane degli Antelminelli signore di Lucca* nel 1843. Dalla dedica apprendiamo che il proprietario della cinquecentina ora in possesso della biblioteca barese aveva la dignità di ciambellano del duca di Lucca, che ricopriva la carica di maggior comandante della milizia urbana, che era stato insignito della Croce di San Giorgio per il merito militare e che era cavaliere del Sovrano Ordine di Malta. Cfr. A. Manuzio, *Le azioni di Castruccio Castracane degli Antelminelli signore di Lucca. Con la genealogia della famiglia descritta da Aldo Manucci*, tipografia Guidotti, Lucca 1843, p. 1 n. n.

pienamente inserito il *Corpus* medievale in quel contesto giuridico, teologico e pastorale rinnovato e che era venuto a crearsi in seguito al grande Concilio<sup>58</sup>.

L'opera di revisione si concluse nel 1580; il primo Luglio di quell'anno Gregorio XIII, divenuto papa nel 1572 in seguito alla morte di Pio V, con la costituzione *Cum pro munere*, approvò l'opera dei revisori nel suo complesso. Il *Corpus iuris canonici*, nella sua nuova forma, ufficiale e definitiva, fu dunque pubblicato a Roma nel 1582<sup>59</sup>. La pubblicazione di una versione ufficiale del *Corpus* ebbe una duplice importanza: «pratica, perché i testi delle collezioni riunite» furono «filologicamente emendati; giuridica perché da allora in poi» essa fu considerata «come testo autentico per la prassi forense e per l'insegnamento del diritto<sup>60</sup>».

Della fase editoriale che abbiamo individuato e che consideriamo avviata con l'edizione romana del 1582, la Biblioteca possiede due testimonianze.

Anzitutto proprio la storica edizione del 1582 posseduta, per altro, in due diverse copie. Essa si presenta come una prestigiosa edizione *in folio* quasi a testimoniare l'importanza della nuova impressione, la prima, come abbiamo detto, ad ottenere nel suo insieme una sanzione ufficiale.

Il *Corpus* è suddiviso in quattro tomi. I primi due sono dedicati al Decreto di Graziano<sup>61</sup>; il terzo alle *Decretales* di papa Gregorio IX<sup>62</sup>; il quarto al *Liber Sextus*<sup>63</sup>, alle *Clementinae* e alle *Extravagantes Communes e Iohannis XXII*.

Quanto agli apparati che contraddistinguono questa prima edizione ufficiale non si registrano variazioni significative rispetto alle passate edizioni. Non è, questo, un dato di secondario interesse. Esso sembra testimoniare, infatti, come non solo le glosse ordinarie, ma anche gli altri apparati e complementi citati in precedenza avessero sviluppato in via del tutto autonoma e senza una sanzione ufficiale un tale rapporto di

<sup>58</sup>Cfr. O. Condorelli, *Un'opera ancora da studiare: l'Editio Romana del Corpus iuris canonici*, in *Bulletin of medieval canon law*, 39, 2022, p. 130: L'attività dei *correctores* «non poteva limitarsi a produrre una nuova edizione dei testi canonici medievali con il loro corredo interpretativo costituito dagli apparati di glosse e dalle addizioni tratte da opere dei giuristi medievali. Essa doveva altresì presentare un testo che tenesse conto delle modifiche introdotte dal concilio di Trento e, più in generale, offrisse un'essenziale informazione sugli sviluppi dottrinali che, nelle materie trattate nel Corpus, erano intervenuti nel pensiero giuridico e ancor più nel pensiero teologico».

<sup>59</sup> Cfr., fra gli altri, il classico E. Friedberg, *Corpus iuris canonici*, Tauchnitz, Leipzig 1879, vol. I, coll. LXXVI-LXXX e, più recente, M.E. Sommar, *The Correctores Romani: Gratian's Decretum and the Counter-Reformation humanists*, LIT Verlag, Zurigo 2009.

<sup>60</sup> Così C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 176.

<sup>61</sup> *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum vnà cum glossis, Gregorii XIII. pont. max. iussu editum*, tomi I-II, In aedibus Populi Romani, Roma 1582. Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., p. 113.

<sup>62</sup> *Decretales d. Gregorii papæ IX. suæ integritati vnà cum glossis restitutæ*, In aedibus Populi Romani, Roma 1582. Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., p. 116.

<sup>63</sup> *Liber sextus decretalium d. Bonifacii papæ VIII. suæ integritati vnà cum Clementinis & Extravagantibus, earumque glossis restitutus*, In aedibus Populi Romani, Roma 1582 Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., p. 118.

complementarità con i testi da non poter non ricevere una conferma autoritativa allorquando la Chiesa procedette alla edizione ufficiale del *Corpus*.

Il Decreto, supportato dalla sua glossa ordinaria, è stampato, come anticipato, in due volumi. Il primo comprende l'intera *pars prima*, le prime dodici *causae* della *pars secunda* e una serie di indici per agevolare la consultazione del testo e della glossa. Il secondo volume contiene il resto del *Decretum* con la sua glossa, una raccolta di canoni penitenziali e apostolici e la già citata *Margarita* di Martino Polono.

Quanto detto per i due volumi del *Decretum* vale, essenzialmente, anche per i due volumi di decretali. Secondo l'impostazione da tempo seguita nelle edizioni del *Corpus* le decretali sono accompagnate dalle loro glosse ordinarie e dai consueti apparati tra cui, per il *Liber Extra*, è posta la *Tabula* del Bolognini di cui abbiamo detto.

L'ultima edizione che si vuole prendere in esame a conclusione delle brevi riflessioni proposte sul patrimonio della Biblioteca di storia del diritto e, in particolare, della collezione in essa contenuta di opere del *Corpus iuris canonici*, è una edizione italiana stampata a Venezia proprio nell'estrema porzione del segmento temporale considerato: si tratta, infatti, di una edizione del 1600.

L'impressione dà piena testimonianza della uniformità e della coerenza cercata e ottenuta con l'edizione ufficiale del 1582. Essa, infatti, la richiama espressamente sui frontespizi: con la dicitura *Gregorii XIII. pont. max. iussu editum* sul frontespizio del *Decretum* e con la dicitura *ad exemplar Romanum diligenter recognitæ* sui frontespizi delle *Decretales di Gregorio IX* e sul volume aperto dal *Liber sextus*. L'edizione si presenta pressoché identica all'*editio Romana*: è anch'essa divisa in quattro tomi e anche gli apparati proposti sono esattamente gli stessi<sup>64</sup>. Unica differenza è nel formato. L'edizione veneziana, infatti, è stampata in 4°; si tratta, ovviamente, di un fatto non casuale: se l'edizione romana, la prima ufficialmente sanzionata, aveva riavuto la veste solenne e significativa dell'*in folio*, le successive poterono presto tornare a dimensioni più contenute: meno dispendiose e più facilmente manipolabili.

Un elemento che caratterizza l'esemplare barese di questa edizione si rinviene nel secondo tomo del *Decretum*, che ospita la *pars secunda* dell'opera di Graziano – a partire dalla causa XV – e la *pars tertia*. Legata con il *Decretum*, infatti, troviamo, posta

<sup>64</sup> *Decretum Gratiani emendatum, et notationibus illustratum, unà cum glossis, Gregorii XIII. pont. max. iussu editum. Et nunc recens cum additionibus [...] Augustini Carauitæ*, tomi I-II, apud Magnam Societatem, Venezia 1600. Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., p. 113. *Decretales d. Gregorii papæ IX suæ integritati vna cum glossis restitutæ, ad exemplar Romanum diligenter recognitæ*, [Lucantonio Giunta il giovane], Venezia 1600. Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., p. 116. *Liber sextus decretalium d. Bonifacii papæ VIII. Clementis papæ V. constitutiones, Extrauacantes [!] tum viginti d. Ioannis papæ XXII. tum communes. Hæc omnia cum suis glossis suæ integritati restituta, & ad exemplar Romanum diligenter recognita*. [Lucantonio Giunta il giovane], Venezia 1600. Cfr. F. Nocco, *Catalogo*, in F. Mastroberti, A. Trombetta (a cura di), *La Biblioteca "Gennaro Maria Monti"*, cit., p. 116.,

davanti a quello, un'altra cinquecentina<sup>65</sup>. Si tratta delle *Additiones super Decreto* dell'ebolitano Agostino Caravita<sup>66</sup>. Non sappiamo con precisione quando le *Additiones* – considerate evidentemente un utile complemento all'opera di Graziano – furono aggiunte al volume del *Decretum*. Ciò che possiamo dire con buon margine di certezza è che le due cinquecentine si trovano legate insieme almeno dalla metà del XVII secolo; a quest'epoca, infatti, pare ascrivibile la legatura pergamenacea che caratterizza i quattro tomi del *Corpus*.

<sup>65</sup> A. Caravita, *Additiones super Decreto ad modum illustris ac celeberrimi iureconsulti Augustini Caravitae*, Giunta, Venezia 1600.

<sup>66</sup> Il Caravita nacque ad Eboli nella prima metà del XVI secolo. Dopo aver esercitato a lungo l'attività di avvocato venne nominato giudice del Sacro Regio Consiglio nel 1577. Dotto giurista, tanto in ambito civilistico quanto canonistico, scrisse delle *Additiones novae ad quasdam leges Codicis* e le citate *Additiones super Decreto*. Sul Caravita cfr. il classico L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori del Regno di Napoli*, Nella stamperia simoniana, Napoli 1787, t. I, pp. 216-217 e, recentemente, AaVv., *Studi e ricerche su Eboli*, Laveglia, Salerno 2002, p. 126.